

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3495-A

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 16 dicembre 2015 (v. stampato Senato n. 2145)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(RENZI)**

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**(GALLETTI)**

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(DELRIO)**

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**(MARTINA)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(POLETTI)**

CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

**(FRANCESCHINI)**

E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(ALFANO)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della

struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 16 dicembre 2015*

---

(Relatore: **GIULIETTI**)

---

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri sul disegno di legge n. 3495 espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), IV (Difesa), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea), nonché dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 12 gennaio 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3495.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 3495 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità e dei limiti di contenuto dei decreti legge:*

il decreto-legge, che si compone di 17 articoli di natura sostanziale, reca un complesso di interventi di carattere finanziario (allo scopo, indicato nella relazione illustrativa, di evitare che le somme a tal fine disponibili sul bilancio 2015 vadano in economia) incidenti su molteplici ambiti materiali; le suddette misure risultano inoltre accomunate dalla finalità di essere preordinate a «rispondere ad istanze di intervento comunque connesse al territorio»;

a tale finalità non appaiono invece riconducibili alcune delle modifiche apportate dal Senato, le quali sembrerebbero avere portata ordinamentale. Si tratta, in particolare:

delle misure contenute all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che interviene, al comma 2, a modificare il termine per l'esercizio della delega legislativa per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89 del 2014) e a disporre che il suddetto termine possa essere prolungato qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, o successivamente (si tratta della cosiddetta «tecnica dello scorrimento»), nonché a modificare il termine per l'esercizio della delega per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato, conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della medesima legge n. 89 del 2014;

dell'articolo 7, comma 4-*bis*, che novella la legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012) introducendovi una nuova delega integrativa finalizzata ad assicurare la sostanziale equiordinazione dei comparti sicurezza e difesa, da esercitare entro il 1° luglio 2017;

con riferimento a tale ultima disposizione, introdotta in sede di esame parlamentare, si richiama il limite di contenuto alla decretazione d'urgenza posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*) della legge n. 400 del 1988, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione» e si ricorda che, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 1998 e ribadito nella sentenza n. 237 del 2013, «l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge»;

in relazione invece all'inserimento, a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede parlamentare, di disposizioni di delega nell'ambito del disegno di legge di conversione – peraltro volte a rafforzare in

tale procedimento il ruolo delle Commissioni parlamentari –, si ricorda che tale circostanza, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione, integra anch'essa una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione « *istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario* » ha affermato che « *l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta* » dalla stessa norma costituzionale;

a tale ultimo proposito, si rileva tuttavia che la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 237 del 2013 si è discostata dagli indirizzi sopra richiamati, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

sul piano della tecnica normativa utilizzata, le disposizioni contenute nel decreto-legge si inseriscono perlopiù in contesti normativi caratterizzati da una notevole stratificazione e da impianti derogatori della normativa vigente. In tale quadro, correttamente, il decreto-legge, laddove non introduce disposizioni a regime, si astiene dal ricorso alla tecnica della novellazione; nei casi in cui reca disposizioni a regime, incidendo sull'ambito applicativo di preesistenti atti normativi, non sempre provvede invece agli opportuni coordinamenti con la normativa vigente; a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 11, ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, interviene sull'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014, senza tuttavia novellarlo;

infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

per quanto detto in premessa, si sopprimano il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge e il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione ».

---

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3495 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa »;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia del « governo del territorio », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alla materia « tutela della concorrenza » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

sottolineato che l'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzato con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie, da ripartire annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

evidenziato, al riguardo, che appare opportuno valutare di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari di cui al citato articolo 6, comma 1;

tenuto conto, quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, che al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge è prevista una disposizione volta a modificare il termine per l'esercizio della delega legislativa per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89 del 2014) e a disporre che il suddetto termine possa essere prolungato qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, o successivamente, nonché a modificare il termine per l'esercizio della delega per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato, conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della medesima legge n. 89 del 2014;

ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013 ha affermato che il Parlamento, nell'ap-

provare la legge di conversione di un decreto legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori; ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;

evidenziato che il comma 4-*bis* dell'articolo 7 reca una novella all'articolo 1, comma 5, della legge delega per la revisione dello strumento militare (legge n. 244 del 2012), aggiungendo, dopo la previsione per cui il Governo può adottare decreti correttivi o integrativi entro 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega previsti al comma 1, la previsione in base alla quale una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione – di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) – deve essere impiegato per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia;

richiamato, in proposito, il limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione »;

ricordato, inoltre, che, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 1998 e ribadito nella citata sentenza n. 237 del 2013, « l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguente condizione:*

valuti la Commissione di merito la disposizione di delega di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 7 alla luce di quanto previsto dalla legge 400 del 1988 e dalla giurisprudenza costituzionale ricordata in premessa;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari previsti dalla medesima disposizione.

---

#### PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2015, recante « Misure

urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa »;

considerato che:

l'articolo 7, commi 1-4, reca misure per rinforzare il concorso già fornito dalle Forze armate alle Forze di polizia per il presidio del territorio nazionale;

l'articolo 7, comma 4-*bis*, contiene disposizioni finalizzate ad assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia;

ricordato che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel disporre il riordino delle funzioni di polizia, prevede modificazioni agli ordinamenti del relativo personale conseguenti al nuovo assetto funzionale e organizzativo e in particolare la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera, nonché l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche, « assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici »;

il richiamato principio di equiordinazione – sancito dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 – è riferito all'intero comparto sicurezza e difesa, e cioè non solo alle Forze di polizia ma anche alle Forze armate, ai fini della disciplina dei compiti e dei trattamenti economici di entrambe le componenti;

dopo l'approvazione della legge n. 124 del 2015, è stato presentato alla Camera e accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3098-A/46, che impegna il Governo stesso « ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale equiordinazione tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla legge n. 216 del 1992, individuando a tal fine con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento »; nella stessa occasione, sulla medesima questione, è stato altresì presentato e accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/63, che a sua volta impegna il Governo « ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto sicurezza e difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle Forze di polizia che delle Forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua unitarietà »;

richiamata la relazione approvata dalla Commissione al termine dell'esame, in sede consultiva, per le parti di competenza, del disegno di legge di stabilità per il 2016, nella quale si rappresenta l'esigenza di assicurare il mantenimento dell'equiordinazione tra il

personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, dando seguito agli impegni parlamentari già deliberati, con la previsione di uno strumento normativo che consenta di modificare gli ordinamenti del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare secondo gli stessi principi già stabiliti per le Forze di polizia dalla legge n. 124 del 2015,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 3495 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante « Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa », approvato dal Senato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 15, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « il CONI », siano aggiunte le seguenti « sentiti, per gli aspetti attinenti all'accessibilità e all'omologazione degli impianti, gli enti locali ».

---

#### PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 185 del 2015 (C. 3495 Governo, approvato dal Senato), recante misure urgenti per interventi nel territorio, proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa;



valutato positivamente il provvedimento che mobilita complessivamente 900 milioni di euro di investimenti, velocizzando l'utilizzo di risorse che altrimenti sarebbero rimaste inutilizzate, destinandole, quindi, a interventi urgenti per la ripresa di investimenti ritenuti prioritari, per concorrere al risanamento ambientale di aree compromesse e per avviare il percorso di valorizzazione di aree strategiche nel Paese;

considerato che:

l'articolo 2, intervenendo nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania legata alle « ecoballe » collocate in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale, prevede un piano straordinario di interventi riguardanti lo smaltimento, ove occorra attraverso la messa in sicurezza permanente *in situ* dei rifiuti in deposito nei diversi siti della regione Campani, la bonifica, riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo; il medesimo articolo prevede poi, in via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano straordinario, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30 per cento delle ecoballe presso impianti nazionali ed esteri;

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere strumenti che consentano al Parlamento di acquisire informazioni sullo stato di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 sopra richiamato;

l'articolo 5, al comma 5, prevede la revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale, e la loro destinazione alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano;

andrebbe invece valutata l'opportunità di finanziare la tranvia sopra citata anche in considerazione del particolare livello di inquinamento che colpisce l'area interessata dalla infrastruttura;

ritenuto che il provvedimento, pur presentando la indubbia natura di provvedimento di spesa, reca interventi di particolare rilevanza in ambiti di competenza della Commissione Ambiente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di comunicazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi straordinari per la Regione Campania di cui all'articolo 2;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 5, prevedendo forme

di finanziamento della tranvia Milano-Limbrate, anche in considerazione del particolare livello di inquinamento che caratterizza l'area interessata dalla tranvia medesima.

---

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 185/2015, recante « Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa »;

apprezzata la tempestività dell'intervento per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo 2015 di Milano e l'incremento degli stanziamenti volti ad integrare il Piano di promozione straordinaria del *made in Italy*, valutando positivamente, in particolare, la finalizzazione al contrasto del fenomeno dell'*Italian sounding*;

sottolineata l'opportunità di disporre tempestivamente di un piano di intervento complessivo sul progetto esecutivo che sarà elaborato dall'Istituto italiano di tecnologia (ITT),

esprimere

## PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la necessità di segnalare al Governo un'attenta e piena valorizzazione delle sinergie tra l'Istituto italiano di tecnologia (ITT), il sistema nazionale e quello regionale lombardo delle università e della ricerca, e le imprese.

---

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3495, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio, e la proroga del termine per

l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa;

osservato, in particolare, che l'articolo 13 dispone il rifinanziamento per 400 milioni di euro nell'anno 2015 del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui agli articoli 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;

considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria del predetto rifinanziamento, la medesima disposizione prevede l'utilizzo di un corrispondente ammontare delle economie di bilancio accertate, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa;

rilevato che tali risorse non avrebbero potuto essere utilizzate nel corso dell'anno 2015 per le finalità per le quali sono state stanziare e che, attraverso il conferimento al Fondo sociale per occupazione e formazione, esse, qualora non utilizzate nel corso dell'esercizio, potranno esserlo anche nel successivo;

osservato che l'articolo 17, comma 1, lettera *m*), prevede che una quota pari a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 delle medesime risorse stanziare per le complessive misure di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico sia destinata alla copertura finanziaria complessiva del decreto;

rilevata, su un piano generale, l'esigenza che le risorse stanziare per le misure di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento e, più in generale, quelle destinate al sistema previdenziale permangano nell'ambito del medesimo sistema e che, pertanto, nel corso dell'anno 2016, in sede di definizione degli interventi legislativi in materia pensionistica, si tenga conto anche delle risorse utilizzate dal presente provvedimento;

ritenuto che l'articolo 13, comma 1-*bis*, dispone la destinazione di 50 milioni di euro, per l'anno 2016, agli enti pubblici della Regione Calabria, al fine di favorire l'inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili, a valere sulle risorse già stanziare per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3495 Governo, approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa »;

rilevato, con riferimento all'articolo 1, in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio – che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare all'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione urbana del territorio del comprensorio – che occorrerebbe predisporre adeguate misure volte al controllo e alla verifica circa l'effettivo utilizzo di tali risorse;

espresso apprezzamento in relazione al contenuto dell'articolo 12, che prevede uno stanziamento per il Fondo nazionale per il servizio civile, finalizzato ad aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, sia pure per una quota inferiore rispetto a quella prevista per l'anno 2015;

espresso altresì apprezzamento con riferimento all'articolo 15, recante misure per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, in considerazione del rilievo sociale connesso a tale articolo;

rilevato, tuttavia, che il suddetto articolo 15, nel prevedere l'istituzione del Fondo « Sport e Periferie » – con una dotazione pari a 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 – per le iniziative del CONI volte al potenziamento dell'attività sportiva in aree svantaggiate e in zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e di favorire l'integrazione e la sicurezza urbana, non tiene conto dell'esigenza di coinvolgere gli enti locali nell'ambito della procedura relativa alla definizione degli interventi a carico del predetto Fondo;

evidenziata, sempre con riferimento agli interventi da predisporre nell'ambito del Fondo « Sport e Periferie », la necessità di prevedere un coinvolgimento dei soggetti di rilievo nazionale attivi nel servizio di recupero dei giovani nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane;

fatto presente, inoltre, che la suddetta disposizione non chiarisce se sarà utilizzata per l'assegnazione delle risorse di cui al Fondo « Sport e Periferie » la procedura cosiddetta « *click day* », rivelatasi in passato poco efficace rispetto ai risultati attesi, sul piano dell'articolazione e della diffusione degli interventi sul territorio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a prevedere, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 15, comma 3, del provvedimento, concernente la determinazione degli interventi finalizzati a favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle aree periferiche e svantaggiate con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e favorire l'integrazione e la sicurezza urbana, il coinvolgimento della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e dei soggetti di rilievo nazionale attivi nel servizio di recupero dei giovani nelle medesime aree;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1 del provvedimento, adeguate misure di verifica e di controllo circa l'effettivo utilizzo delle risorse stanziare per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio.

---

#### PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3495 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa»,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3495, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015,

n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa;

richiamato il proprio parere espresso in data 3 dicembre 2015;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia del « governo del territorio », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che l'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzato con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie, da ripartire annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che gli interventi cui è destinato il Fondo appaiono di pertinenza dell'ente territoriale Roma capitale;

considerato altresì che l'articolo 6, comma 2, prevede l'attribuzione di 47 milioni di euro alla regione Lazio per incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro, e per potenziare i servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza con il Giubileo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari di cui all'articolo 6, comma 1;

2) si valuti altresì l'opportunità di coinvolgere la Regione Umbria nell'assegnazione e nella programmazione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, in considerazione della concomitanza del Giubileo straordinario della Misericordia con il Giubileo francescano sul Perdono di Assisi.

\_\_\_\_\_

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0037660\*